

Sentenza Corte di Cassazione 28 luglio 2000, n. 9957

Sezione Lavoro

Cessazione del rapporto di lavoro dipendente – Licenziamento del lavoratore – Licenziamento individuale disciplinare – Assegnazione mansioni contrastanti con qualifica – Rifiuto esecuzioni – Legittimità – Recesso – Accertamento del giudice

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale di Roma, con sentenza del 25.06.84, ha accertato che al sig. Giovanni Rocchini, dipendente dell'ENEL, inquadrato in cat. BS, spettava il diritto all'inquadramento nella cat. A1 del CCNL - dal 01.06.80 - ed ha condannato l'ente a corrispondergli le differenze retributive dovutegli di conseguenza.

Tale decisione è passata in giudicato per effetto del rigetto del ricorso per cassazione dell'ENEL avvenuto con sentenza n. 2392/87 di questa Corte.

Nonostante la predetta decisione l'ENEL ha sempre mantenuto il sig. Rocchini nell'originario inquadramento - BS - con relativa retribuzione.

Con lettera del 24.06.85 l'ente comunicava al proprio dipendente l'assegnazione "delle mansioni di analisi sui dati di contabilità industriale con riguardo ai costi del personale" ritenute dall'ente stesso di cat. A1.

Il sig. Rocchini, dopo aver chiesto una verifica sindacale - cui non aderiva l'ENEL - della corrispondenza di tali mansioni alla predetta categoria non le espletava, e, per tale ragione, l'ENEL gli irrogava la sospensione per 10 giorni con lettera del 27.06.86. In data 12.06.86 l'ENEL - nella verifica della struttura amministrativa effettuata in contraddittorio con le organizzazioni sindacali - qualificava le mansioni del Rocchini di assistente amministrativo ctg Bs, qualifica comunicata allo stesso con lettera del 16.09.86.

Con provvedimento del 23.09.86 l'ENEL assegnò il Rocchini al controllo delle registrazioni contabili dei conti economici 631 e 632, compito dallo stesso eseguito sino all'esaurimento dell'ottobre 1986.

Con lettera del 28.01.87 l'ENEL contestò al proprio dipendente di aver cessato arbitrariamente lo svolgimento delle mansioni assegnategli mentre questi, a sua volta, contestava all'ente il mancato adempimento dell'obbligo di inquadramento sancito nella sentenza passata in giudicato.

Il 13.03.87 l'ENEL reiterò la contestazione in ordine al rifiuto di svolgere le mansioni affidategli con lettera del 24.06.85, e con atto del 06.06.87 gli intimò il licenziamento.

Sia il Pretore che il Tribunale hanno rigettato la domanda di reintegra.

Secondo quest'ultimo giudice il sig. Rocchini aveva posto in essere un rifiuto assoluto di attività lavorativa, sicché era giustificato il licenziamento irrogatogli.

Tale decisione è stata cassata con sentenza n. 10786/93 di questa Corte che ha rilevato che essa si fondava sul rifiuto-qualificato assoluto - e perciò eversivo - di ogni attività lavorativa.

Secondo la Corte, invece, occorre che "la impugnata sentenza accertasse motivatamente il rapporto fra quelle mansioni e la qualifica di A1 riconosciuta con sentenza passata in giudicato, e circa l'aderenza o eccedenza del rifiuto - se opposto - alle sole modalità della prestazione coincidenti con le mansioni improprie alla qualifica spettante".

Il Tribunale di Viterbo, innanzi al quale la causa è stata riassunta quale giudice del rinvio, ha ritenuto che questa Corte avesse, nei seguenti termini, individuato il thema decidendum: verifica della "esistenza, estensione, conformità o difformità dal diritto al rifiuto accertando:

1) il rapporto tra le mansioni in concreto assegnate al dipendente e la qualifica di categoria A1 giudizialmente riconosciuta con decorrenza dal 01.06.80 con sentenza passata in giudicato;

2) la consistenza del rifiuto, intesa in termini di aderenza alle sole modalita` della prestazione coincidenti con le mansioni improprie alla qualifica spettante e - in quanto tali - inesigibili ovvero di eccedenza di esse e, percio` costituente un totale rifiuto di prestazione".

Il Tribunale, quindi, esaminata la declaratoria della predetta categoria ha rilevato che in essa rientrano "gli impiegati di concetto sia tecnici che amministrativi che hanno funzioni direttive o mansioni di particolare importanza che implicino notevoli responsabilita`".

Esclusa la sussistenza di mansioni direttive, il Tribunale, ha accertato se le mansioni attribuite al sig. Rocchini, formalmente, con lettera del 24.06.85, qualificate dall'ENEL del tipo A1 e dallo stesso persistentemente rifiutate, rientrino nel concetto di mansioni di elevato contenuto professionale, implicanti notevoli responsabilita`.

Sulla base della prova per testi, in mancanza di elementi da trarre dal mansionario, il Tribunale e` pervenuto al convincimento che le predette mansioni rientrassero, per la ragione prima indicata, nella cat. A1.

Ed infatti, in concreto, con l'espletamento delle predette mansioni si analizzava l'andamento dei costi per verificarne normalita` o anormalita` sulla base di parametri di contabilita` interna, quali i corrispondenti costi dell'anno precedente, l'entita` rispetto alle attivita` rappresentate, il controllo dei documenti comprovanti l'origine dei costi; tale attivita` poteva esser richiesta e compiuta con piu` o meno approfondimento ed autonomia a seconda delle minori o maggiori capacita` individuali tecnico-specialistiche dell'analista, nell'ambito di tale programma di ampliamento dell'analisi di contabilita` industriale al Rocchini (e a lui soltanto) venne assegnata la valutazione dei costi relativi al personale dell'ente.

Il Tribunale, rilevato che le uniche mansioni accettate per circa un mese furono quelle relative all'analisi di contabilita` relativa al settore delle forniture di materiali e di combustibili - anche esse ritenute improprie dal lavoratore - ha concluso che il comportamento di persistente rifiuto delle mansioni assegnategli - corrispondenti al secondo profilo della cat. A1 - ha integrato, in quanto rifiuto assoluto e non giustificato da un'inesigibilita` delle mansioni, quella grave violazione dell'obbligo di prestazione dell'attivita` lavorativa oggetto del contratto collettivo legittimante la sanzione conservativa ed il licenziamento.

Secondo il Tribunale il persistente inquadramento del sig. Rocchini in cat. Bs da parte dell'ENEL non ha nessuna contraddittorieta` rispetto alla configurazione di cat. A1 delle mansioni allo stesso assegnate e si spiega con la persistente conflittualita` fra le parti.

Il sig. Rocchini chiede la cassazione della sentenza con ricorso sostenuto da due motivi.

L'ENEL resiste con controricorso ed ha anche presentato memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 394, 116, c.p.c. 7 St. Lav. e 2909 c.c.; insufficienza e contraddittorieta` della motivazione.

Il ricorrente imputa al Tribunale di non aver accertato, in primo luogo, contravvenendo in tal modo a quanto disposto da questa Corte, se rifiuto vi fu. Ma i giudici hanno, soprattutto, omesso di accertare se il rifiuto, nel caso vi fosse stato, fosse un semplice rifiuto di mansioni indebite ovvero un rifiuto totale di prestazione, il quale soltanto poteva, secondo la Corte, giustificare il licenziamento.

A tal fine era necessario accertare, con metodologia del tutto diversa da quella seguita dal Tribunale, se le mansioni assegnate ad esso ricorrente integrassero il secondo dei profili previsti dalla cat. A1.

Il Tribunale ha ritenuto che cio` avveniva in quanto le mansioni svolte dal sig. Rocchini erano espletate da un soggetto, solo verbalmente considerato inquadrato nella categoria in questione.

Tutte le affermazioni che sorreggono il convincimento del Tribunale in ordine alla corrispondenza delle mansioni alla categoria stessa sono apodittiche e non fondate su un'articolata analisi della organizzazione lavorativa.

Sicche' risulta del tutto disatteso il compito affidato dalla Corte, che aveva cassato la sentenza del Tribunale di Roma, al giudice di rinvio.

La censura e' fondata.

Dalla sentenza n. 10786/93 di questa Corte risultano in maniera irrefutabile i seguenti punti:

1 - il Tribunale di Roma rilevato che il licenziamento, a norma del CCNL, era stato irrogato come sanzione disciplinare per i comportamenti di tale gravita' da far venir meno la fiducia dell'ente, ha ritenuto che integrasse l'ipotesi contrattuale legittimante la sanzione espulsiva, la radicale inadempienza del Rocchini consistita nel suo persistente e totale rifiuto di svolgere in assoluto la propria attivita' di lavoro.

2 - La Corte ha rilevato l'erroneita' (in diritto) di tale asserzione che, di fatto equipara la mera inadempienza al c.d. rifiuto eversivo idoneo a giustificare il licenziamento in tronco.

Il rifiuto di espletamento delle mansioni legittima, invece, il predetto esercizio del potere risolutorio solo allorché esso non sia giustificato dall'assegnazione al lavoratore di mansioni improprie.

3 - Deve, perciò, il giudice del merito accertare se il rifiuto abbia o meno una tale genesi.

4 - Tale indagine era stata omessa invece dal Tribunale che era incorso in un evidente difetto di motivazione, sintomatico dell'errore di diritto: donde la necessita' di cassarne la sentenza con rinvio.

Non sembra azzardato sostenere che la Corte, pur cassando formalmente per un difetto di motivazione, abbia, in realta', inteso affermare l'erroneita' del principio che ricollega la legittimita' dell'esercizio del potere risolutorio in tronco al mero rifiuto della prestazione; laddove e' invece necessario che l'inadempienza non sia reattiva all'assegnazione di mansioni improprie.

Come e' noto, la dottrina piu' risalente e quella piu' recente di commento alle decisioni n. 10514/98, 434/99, 3645/99 di questa Corte, evidenziano come sovente la cassazione per difetto di motivazione esprima, in realta', l'annullamento per violazione o falsa applicazione.

In ogni caso, nella fattispecie in esame, il comando espresso dalla Corte era inequivocabile: per accertare la correttezza dell'esercizio del potere risolutorio da parte dell'ENEL occorreva accertare se le mansioni assegnate al sig. Rocchini integrassero quelle previste dalla cat. A1: in caso contrario al rifiuto, legittimo, non potevano conseguire ne' la sanzione conservativa ne' quella espulsiva.

Escluso che le mansioni assegnate al ricorrente corrispondessero al primo profilo previsto nella categoria in questione occorreva accertare se i compiti affidatigli con lettera del 24.06.85 integrassero l'ulteriore profilo previsto da tale categoria secondo cui pure vi rientrano i lavoratori che hanno mansioni di particolare importanza che implicino notevoli responsabilita'.

Secondo il Tribunale non vi e' dubbio che l'analisi sui dati di contabilita' industriale con riguardo ai costi del personale presso il reparto analisi integrassero tale profilo.

Ed infatti, in concreto, con l'espletamento delle predette mansioni si analizzava l'andamento dei costi per verificarne normalita' o anormalita' sulla base di parametri di contabilita' interna, quali i corrispondenti costi dell'anno precedente, l'entita' rispetto alle attivita' rappresentate, il controllo dei documenti comprovanti l'origine dei costi; tale attivita' poteva esser richiesta e compiuta con piu' o meno approfondimento ed autonomia a seconda delle minori o maggiori capacita' individuali tecnico-specialistiche dell'analista; nell'ambito di tale programma di ampliamento dell'analisi di contabilita' industriale al Rocchini (e a lui soltanto) venne assegnata la valutazione dei costi relativi al personale dell'ente.

Le predette affermazioni che, genericamente rinviano a deposizioni testimoniali ed alla documentazione in atti, non si sottraggono alla censura di apoditticita'.

Mancando un mansionario sarebbe stata necessaria un'analitica ricostruzione del quadro organizzativo aziendale - fondato su elementi oggettivi - sicche' fosse valutabile la correttezza e la razionalita' delle valutazioni del Tribunale.

Sintomatici della omissione di una corretta metodologia appaiono, da un lato, l'affermazione secondo cui - nell'ambito di un'ente di complessa ed articolata struttura - analisi collegate ad una fase di espansione fossero rimesse soltanto al ricorrente e, da un altro, la sottovalutazione di un elemento di eclatante contraddizione consistente nell'affermazione dell'ente dell'appartenenza alla categoria in questione (A1) delle mansioni assegnate al ricorrente, mentre esso continuava ad essere inquadrato e retribuito nella inferiore categoria Bs, nonostante che un giudicato sancisse il suo diritto ad esser inquadrato nella categoria da lui rivendicata.

E lo stesso Tribunale, per giunta, non manca di rilevare che dall'analisi congiunta delle asserite mansioni di A1 in sede sindacali le stesse "erano state ritenute proprie della categoria BS".

Da tanto deriva la inevitabile conclusione che il Tribunale si è del tutto sottratto al comando della Corte così incorrendo nella violazione del combinato disposto degli artt. 384 e 394 c.p.c. il cui impianto è, per l'appunto, sorretto dal dovere di conformazione del giudice di rinvio alle statuizioni della Corte che ha cassato la decisione impugnata non per enunciare un astratto principio ma agli effetti della concreta decisione della stessa (S.U. 10598/97).

La sentenza va quindi cassata.

Atteso che al processo risultano allegati fatti che non necessitano di ulteriori accertamenti, la Corte ritiene - in relazione alla legittimità del licenziamento e della sanzione conservativa - di poter decidere nel merito.

Ed invero i fatti che ad avviso della Corte consentono di qualificare non ingiustificato il rifiuto del Rocchini di adempiere le mansioni assegnategli - e quindi illegittimo l'esercizio del potere risolutorio - giusta il principio di diritto enunciato nella sentenza n. 10786/93 - sono già - nella loro oggettività - acquisiti al processo e sono costituiti dal predetto - persistente - inquadramento del ricorrente in cat. BS e dalla qualificazione delle sue mansioni, in tale categoria, avvenuta in una delle sedi più proprie - quella sindacale.

La circostanza che la Corte nella precedente decisione non abbia esercitato - sulla base degli stessi - il potere di cassazione sostitutiva non è di ostacolo ad esercitarlo nel presente giudizio, essendo noto che il giudice di rinvio - al cui ruolo la Corte si sostituisce decidendo nel merito - è solo vincolato dal thema decidendum come individuato a seguito della sentenza della Corte che abbia cassato la sentenza impugnata restando, tuttavia, libero di valorizzare, nell'ambito del comando espresso dalla Corte i fatti che - ritualmente allegati - si prestino ad ottemperare alle statuizioni di legittimità - ai fini della concreta decisione della lite - essendo solo inibite attività concernenti di fatti non dedotti nella precedente fase di giudizio (10598/97, 1070/99, 2436/99, 1524/2000).

Di conseguenza, il licenziamento va dichiarato illegittimo; va ordinata la immediata reintegrazione del ricorrente nel posto di lavoro in mansioni effettivamente corrispondenti alla categoria A1 che gli spetta per effetto di giudicato e perché solo con siffatto evento avviene la piena e completa reintegrazione della sua sfera giuridica.

Eguale dichiarazione di illegittimità va fatta per la sanzione conservativa.

Non può provvedersi né sulla richiesta di risarcimento dei danni per l'illegittimo licenziamento, né sulla restituzione della retribuzione non corrisposta a causa della sanzione stessa essendovi, ai fini della loro liquidazione, necessità di ulteriori accertamenti.

Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 346, 384, 394.

Egli imputa al Tribunale di aver omissso la decisione relativa alla condanna alle differenze retributive dovute, per l'inquadramento nella cat. A1, per il periodo 01.06.84-06.06.87, nonostante che la Corte aveva proprio per questa ragione accolto il seesimo motivo del ricorso.

La censura è fondata.

Effettivamente la Corte, nell'accogliere la predetta doglianza, aveva rilevato che "il Tribunale non poteva disconoscere le differenze retributive relative al predetto periodo dal momento che

la sorte del diritto alle retribuzioni (art. 2103 c.c.) era legata alla qualifica con quel giudicato definitivamente accertata anche contro eventuali intervenuti demansionamenti".

La sentenza, che sul punto non ha adottato alcuna decisione, anche per questa ragione va cassata e rimessa ad altro giudice.

Quanto alle spese di lite sussistono giusti motivi per dichiarare compensate quelle relative ai giudizi di merito; quelle relative alla presente fase, poste a carico del soccombente, si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata;

- decidendo nel merito dichiara illegittimo il licenziamento disposto dall'ENEL nei confronti di Giovanni Rocchini;
- ne dispone la immediata reintegrazione nel posto di lavoro in mansioni della categoria A1;
- dichiara illegittima la sanzione disciplinare della sospensione per giorni dieci irrogata con atto del 27.06.86;
- in ordine alle domande relative al risarcimento del danno conseguito all'illegittimo licenziamento ed alle differenze retributive conseguenti all'inquadramento nella predetta categoria, nonche` alla restituzione delle somme trattenute per sanzione, cassa con rinvio e rimette la causa al Tribunale di Rieti;
- condanna l'ENEL alle spese di lite liquidate in lire 53.000 oltre lire 15.000.000 (quindici milioni) per onorari, ferme restando la statuizione delle spese disposta dal Tribunale di Viterbo.